

Il giudizio di idoneità

L'atto conclusivo del percorso di sorveglianza sanitaria è l'emissione del giudizio di idoneità che viene espresso per iscritto, consegnato al lavoratore ed inviato al datore di lavoro via e-mail.

Il giudizio di idoneità si può esprimere nelle seguenti forme:

- Idoneità.
- Idoneità, con prescrizioni e/o limitazioni, che possono essere temporanee o permanenti, con necessità di:
 - modifiche al protocollo sanitario;
 - adozione di particolari dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - esclusione o limitazione per l'esposizione a rischi specifici.
- Non idoneità (temporanea o permanente)

Il lavoratore può presentare ricorso contro tale giudizio, entro 30 giorni, agli organi competenti indicati in fondo al certificato.

Il ricorso avverso il giudizio del medico competente deve essere presentato all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PSAL) della ASL 3 Genovese mentre il ricorso in tema di radiazioni ionizzanti, va presentato alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni del Lavoro – Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Divisione VI.

Il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente e, in particolare, nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; qualora il certificato preveda un'inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

Inoltre, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i DPI necessari compresi quelli particolari, eventualmente prescritti dal medico competente, e vigilare sul loro utilizzo unitamente ai dirigenti ed ai preposti.

Ne consegue che il datore di lavoro e i dirigenti debbono vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dallo *staff* dei medici competenti.

Staff

Medico Competente Coordinatore:

Prof. Paolo Durando

Medici Competenti:

Dott. Guglielmo Dini

Dott. Mauro Piccinini

Medici in formazione specialistica

Dott.ssa Pia Di Carlo

Dott. Alfredo Montecucco

Dott. Alborz Rahmani

Amministrazione:

Elisabetta Vercellino (Capo Settore)

Francesca Campi

Margherita Majorana

Annalisa Tursellino

Contatti:

Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova
Padiglione 3 – Ambulatorio piano terra, lato levante.
Tel: 010 353-38036/38046 - Fax: 010 353-38027
E-mail: sorvsanitaria@unige.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AMBULATORIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA UNIVERSITARIO

La sorveglianza sanitaria

(D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; D.Lgs 230/1995)

È l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Viene programmata ed effettuata dallo *staff* dei medici competenti attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

I protocolli comprendono le visite mediche, gli esami clinici e biologici e altri accertamenti diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dallo *staff* dei Medici Competenti; sono a cura e spesa del datore di lavoro e vengono eseguiti in orario di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è mirata in particolare a valutare:

- eventuali condizioni proprie del soggetto che ne diminuiscono la tolleranza al fattore di rischio;
- eventuali condizioni patologiche extralavorative suscettibili di aggravamento a causa del fattore di rischio;
- l'insorgenza di segni e sintomi precoci di patologia professionale in conseguenza dei quali il medico competente provvede alla denuncia di malattia professionale.

Inoltre, attraverso il colloquio con il lavoratore (anamnesi professionale) è possibile:

- stimare l'accuratezza della valutazione dei rischi;
- valutare l'efficacia delle misure di prevenzione primaria adottate;
- fornire adeguato *counselling* e informazione al lavoratore

Il medico competente

E' il medico, in possesso di specifici titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti relativi alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I titoli previsti dalla legge sono rappresentati dalla specializzazione o dalla docenza in medicina del lavoro e dal rispetto degli obblighi formativi del piano di aggiornamento ECM. Possono svolgere tale funzione anche gli specialisti in igiene e medicina legale purché in possesso di un apposito ulteriore corso di formazione nella disciplina. Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Le visite mediche

Visita preventiva

Può essere effettuata anche in fase preassuntiva, ed è mirata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Visita periodica

Viene effettuata alle scadenze previste dal protocollo sanitario o diversamente individuate da eventuali prescrizioni nel giudizio di idoneità. Lo scopo è quello di valutare lo stato di salute ed escludere l'insorgenza di controindicazioni ai rischi della mansione specifica.

Visita per cambio mansioni

In analogia alla visita preventiva, deve essere effettuata prima del cambio di mansioni per escludere controindicazioni all'esposizione ai rischi propri della nuova attività alla quale il lavoratore è destinato.

Visita su richiesta del lavoratore

Il lavoratore può richiedere in qualunque momento una visita straordinaria che verrà effettuata qualora ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Visita alla ripresa del lavoro dopo lunga assenza

Viene effettuata obbligatoriamente a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. La visita viene effettuata il giorno stesso del rientro, prima di riprendere l'attività.

Visita alla cessazione del lavoro

Viene effettuata al termine dell'attività lavorativa in caso di esposizione a rischi specifici come, ad esempio, il rischio chimico, le radiazioni ionizzanti ed i cancerogeni.

Accertamento dello stato di alcol dipendenza o tossicodipendenza


Ai sensi della normativa vigente (Legge 125 del 2001 per l'alcol, e D.P.R. 309 del 1990 per gli stupefacenti) tutte le visite mediche effettuate dal medico competente sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze

psicotrope e stupefacenti in caso di lavoratori adibiti a mansioni specifiche individuate dalle normative, comprese negli allegati al Provvedimento della Conferenza stato-Regioni del 16/03/2006 (divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche) e al Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30/10/2007 (assenza di tossicodipendenza).

Il percorso di convocazione a visita

E' compito del datore di lavoro e dei dirigenti inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità.

La convocazione a visita viene effettuata direttamente dalla Medicina del Lavoro secondo lo schema di seguito riportato.



LEGENDA:

Presentato: → (freccia blu)
Non presentato: → (freccia rossa)

Formazione

L'Università degli Studi di Genova mette a disposizione, per tutto il personale lavoratore ed equiparato di Ateneo, i Corsi di Formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche in base a quanto previsto dall'Art. 37 c.1 lettera b ex D.Lgs. 81/2008, e in attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016).

L'erogazione dei contenuti del Corso Base di Formazione Generale e di alcuni Corsi Base di Formazione Specifica è prevista, da parte dell'Ateneo genovese, anche attraverso la modalità e-learning, con successiva verifica dell'apprendimento in itinere, e produzione finale di certificazione validata (Open Badge o Attestato Digitale, scaricabile anche in PDF), su piattaforma ad hoc. L'accesso a tale piattaforma è possibile con autenticazione attraverso le proprie credenziali UniGePASS al seguente link:

<https://corsosicurezza.aulaweb.unige.it>

Per ulteriori informazioni relativamente alla gestione, programmazione e organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale lavoratore ed equiparato dell'Ateneo genovese si rimanda al seguente link:

<https://intranet.unige.it/personale/formazione>